

DAL RESOCONTO VERBALE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
Seduta di martedì 29 luglio 2008

SEDE REFERENTE

Martedì 29 luglio 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono il Ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.40.

**Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 406 Contento, C. 1415 Governo e C. 1510 Tenaglia.**
(Seguito esame e rinvio).

[...]

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone di sospendere la seduta, concordando la Commissione, al fine di riunire il Comitato ristretto sui provvedimenti in materia di molestie insistenti. Sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.15, riprende alle 13.45.

Roberto CASSINELLI (Pdl) osserva che la recente proposta di circoscrivere legislativamente le intercettazioni alle indagini relative ad alcuni reati soltanto, selezionati in ragione della pericolosità sociale, sollecita una riflessione in tema di libertà di stampa, il cui abuso pare all'origine della misura preventivata. Invero, il fenomeno che è denunciato e ritenuto insopportabile, così da giustificare l'intervento del legislatore, non pare tanto e soltanto consistere nell'effettuazione delle intercettazioni in sé, quanto soprattutto nella pubblicazione dei contenuti sulla stampa periodica, in particolare quotidiana.

Lasciando impregiudicata l'esigenza di sottoporre ad attento esame l'attuale impostazione delle intercettazioni - quanto a modalità e quantità - così da valutarne costi e benefici secondo parametri propri, si tratta di vagliare anche l'opportunità di richiamare al rispetto dell'attuale normativa in tema di segreto istruttorio (articolo 329 codice di procedura penale) eventualmente implementandola legislativamente, ed al contempo di riconsiderare i limiti dell'attività giornalistica, laddove vengano in considerazione esigenze di tutela della vita privata delle persone ed il loro diritto alla difesa, interessi entrambi costituzionalmente garantiti.

Nel caso di rivelazione di segreti di ufficio, perché si configuri il reato di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale, le notizie abusivamente trapelate devono essere necessariamente ricevute da un terzo estraneo, il quale non è evidentemente punibile per la mera ricezione, come sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in una sentenza del 28 novembre 1981. Qualora tuttavia il terzo realizzi una condotta ulteriore, come nel caso del giornalista che ricevuta l'informazione coperta da segreto ne dia diffusione attraverso la pubblicazione nella stampa, tale comportamento può essere riconducibile o ad una forma di concorso eventuale nel reato (sia pure in



Camera dei Deputati

ON. AVV. ROBERTO N. CASSINELLI

senso generale, è così previsto nella sopraccitata sentenza della Cassazione) oppure al reato di ricettazione di cui all'articolo 648 del codice penale. La ricettazione è reato contro il patrimonio, riguardando «danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto», ma può ben anche riferirsi all'informazione, cui è ormai riconosciuta la natura di bene dotato di valore economico. In questa ottica è opportuno che l'attenzione del legislatore sia rivolta non solo a disciplinare le intercettazioni in sé, ma anche e soprattutto a vietare espressamente la rivelazione - a mezzo stampa o tramite i *mass-media* - del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale, sia al fine di un corretto esercizio dell'attività giudiziale sia per proteggere i privati dalla cosiddetta «gogna mediatica», la quale non costituisce tanto l'effetto dell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, quanto uno strumento di profitto per l'impresa editoriale.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.